

Bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione permanente a canone concordato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4 MAGGIO 2009 AL 4 GIUGNO 2009

§ 1 Indizione del bando

In esecuzione della determinazione dirigenziale in data 27.04.2009 n.640, è indetto il bando per la formazione della graduatoria ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi cofinanziati dalla Regione Lombardia nell'ambito del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) promosso con D.G.R. 29.11.2002 N. 7/11406 – attuativa del Programma Nazionale denominato "20.000 abitazioni in affitto" di cui al Decreto Ministero infrastrutture e dei trasporti in data 27.12.2001.

§ 2 Localizzazione degli alloggi e canone di locazione

Gli alloggi sono situati nel Comune di Lainate, località via Prima Strada/via Friuli, i canoni di locazione sono calcolati ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 431/98 in applicazione dell'Accordo locale per il Comune di Lainate sottoscritto il 14 luglio 2000, tutt'ora in vigore, tra le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori e le Associazioni della proprietà edilizia alla presenza del Sindaco del Comune di Lainate.

§ 3 Caratteristiche degli alloggi

Gli alloggi oggetto del presente bando sono 15, i canoni sono intesi oltre le spese:

N° all. disponibili	Tipologia	Superficie	Canone di locazione
6	Monocale	Da mq 37,02 a mq 38,82	Da € 370,00 a € 383,25
5	Bilocale	Da mq 55,87 a mq 57,59	€ 480,00
4	Trilocale	Da mq 74,72 a mq 83,20	€ 650,00
Tot.			15 alloggi

Oltre agli alloggi citati saranno assegnati gli altri alloggi indicati al § 2 che si rendessero disponibili per rinuncia dei precedenti assegnatari o per altro motivo.

§ 4 Comuni ai quali è estesa la partecipazione

a) Gli alloggi saranno destinati prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti con residenza o che prestano attività lavorativa nel Comune di Lainate.

b) Il bando è aperto ai cittadini residenti o che prestano attività lavorativa nei seguenti Comuni:

- Arese;
- Caronno Pertusella;

- Garbagnate Milanese;
- Nerviano;
- Origgio;
- Pogliano Milanese;
- Rho.

§ 5 Destinatari degli alloggi

Gli alloggi saranno destinati ai soggetti aventi i requisiti indicati al successivo § 6, dando priorità alle seguenti categorie:

- a. Nuclei famigliari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione;
- b. Nuclei famigliari di nuova formazione;
- c. Persone sole, anche con minori a carico;

Le categorie dei destinatari che hanno la priorità nel presente bando sono così definite:

- a. **Nuclei familiari sottoposti a provvedimenti esecutivi di sfratto:** nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo. Sono esclusi dal presente bando i nuclei familiari sottoposti a provvedimenti di sfratto per morosità o per occupazione senza titolo.
- b. **Famiglie di nuova formazione:** nuclei familiari, con almeno un componente non superiore al trentacinquesimo anno di età, da costituirsi con matrimonio prima della consegna dell'alloggio o costituiti alla data della domanda. In tali nuclei possono essere presenti figli minori o minori affidati.
- c. **Persona sola anche con minori o anziani a proprio carico fiscale.**

In relazione a quanto previsto dalla citata D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613 i **nuclei familiari** sono *composti dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai componenti la famiglia anagrafica (*) del richiedente stesso, dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, nonché dai soggetti ai quali risulta fiscalmente a carico il richiedente e dalla loro famiglia anagrafica, che presentino, alla data di presentazione della domanda o dell'assegnazione dell'alloggio, i requisiti precisati i al successivo § 4. Nel caso di richiedenti rientranti nella categoria "Famiglie di nuova formazione" il nucleo familiare sarà composto dai soli coniugi o aspiranti coniugi nonché dai soggetti a loro carico.*

() Per famiglia anagrafica si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme di "persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.*

§ 5 bis Priorità di assegnazione

Con riferimento ai precedenti § 4 e § 5, l'ordine di priorità nell'assegnazione degli alloggi sarà il seguente:

- 1) Nuclei famigliari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, residenti o con attività lavorativa a Lainate;
- 2) famiglie di nuova formazione e persone sole anche con minori a carico, residenti o con attività lavorativa a Lainate;

- 3) altri soggetti con i requisiti, residenti o con attività lavorativa a Lainate;
- 4) Nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto, residenti o con attività lavorativa nei comuni limitrofi di cui al § 4, b);
- 5) famiglie di nuova formazione e persone sole anche con minori a carico, residenti o con attività lavorativa nei comuni limitrofi di cui al § 4, b);
- 6) altri soggetti con i requisiti, residenti o con attività lavorativa nei comuni limitrofi di cui al § 4, b).

§ 6 Requisiti dei destinatari

I soggetti appartenenti ad una delle categorie indicate al precedente § 5 possono partecipare al presente bando, purché in possesso dei seguenti requisiti:

I) Requisiti non reddituali

- a) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché il richiedente sia in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale;
- b) residenza o svolgimento di attività lavorativa nel Comune di Lainate o nei Comuni indicati al punto § 4.
- c) non essere titolare in maniera esclusiva, da solo o con altri componenti del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su alloggio adeguato nella provincia di Milano. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento Regionale 10.2.2004 n. 1 (*"Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*) e successive modificazioni ed integrazioni di cui al Regolamento Regionale 27.2.2006 n. 5, è da considerarsi adeguato l'alloggio con una superficie convenzionale complessiva -data dalla superficie utile più il 20% per aree accessorie e servizi - nelle misure indicate nella tabella seguente:

tabella 6 – superficie convenzionale

Superficie utile	Superficie accessoria	Superficie complessiva	Componenti del nucleo familiare
mq. 45	mq. 9	mq. 54	1 - 2 persone
mq. 60	mq. 12	mq. 72	3 - 4 persone
mq. 75	mq. 15	mq. 90	5 - 6 persone
mq. 95	mq. 19	mq. 114	7 o più persone

- d) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata, o con patto di futura vendita, in qualsiasi Comune, di altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato – in qualunque forma concessi – dello Stato o di altro ente pubblico, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere debitori, al momento della domanda, di canoni arretrati e/o spese per locazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Qualora gli alloggi siano destinati a più di un beneficiario, tutti devono essere in possesso dei requisiti indicati alla lettera a). In ogni caso, i requisiti previsti alle lettere c) e d) devono essere posseduti, oltre che dal richiedente, anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare

II) Requisiti reddituali e patrimoniali

- a) reddito complessivo del nucleo familiare, come risultante dalla dichiarazione IRPEF: non inferiore a € 18.075,99 non superiore al limite previsto dal D.M. 27.12.2001, corrispondenti a € 43.100,00.
- b) 1. Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato con le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213, inferiore o uguale a € 19.500,00;
2. somma dei valori patrimoniali (mobiliari ed immobiliari) inferiore o uguale a quello previsto dalla citata D.G.R. 7/10213/2002 (art. 7, punto 8, lettera b dell'allegato A1), ossia € 10.329,00 + € 5.165,00 per ogni punto in più della scala di equivalenza, riferita alla composizione del nucleo familiare, come riportato all'Allegato 1 della stessa DGR.

Relativamente ai *Nuclei familiari di nuova formazione* sono valutati cumulativamente i requisiti reddituali e patrimoniali del nuovo nucleo, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

Il **Reddito** di riferimento è quello relativo all'anno **2007** (dichiarazione IRPEF 2008). L'**ISEE** e la **somma dei valori patrimoniali** vanno calcolati con riferimento allo stesso anno di reddito, con le modalità indicate nel successivo § 5.

I requisiti precisati nel presente paragrafo, sia non reddituali (punto I), sia reddituali e patrimoniali (punto II), devono essere posseduti alla data della domanda di partecipazione al presente bando e al momento dell'eventuale assegnazione.

Detti requisiti, inoltre, debbono permanere in costanza del rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare che non deve superare, secondo quanto previsto dalla normativa e dai provvedimenti al momento vigenti, il doppio per l'ISEE e il triplo per i valori della soglia patrimoniale. Apposita clausola in tal senso sarà inserita nel contratto di locazione.

§ 7 – Determinazione dell'ISEE

L'**indicatore della Situazione Economica Equivalente**, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213 per il fondo per il sostegno affitti (ISEE-fsa), è calcolato come rapporto tra l'*Indicatore della Situazione Economica* (ISE-fsa) e il *Parametro della Scala di Equivalenza* (PSE) che rappresenta la composizione del nucleo familiare.

L'indicatore della Situazione Economica (ISE-fsa), a sua volta, è determinato dalla somma dell'*Indicatore della Situazione Reddittuale* (ISR-fsa) con l'*Indicatore della Situazione Patrimoniale* (ISP-fsa). In particolare:

- 1) *L'indicatore della Situazione Reddittuale (ISR-fsa)* è così determinato:
- a) si sommano per ciascun componente del nucleo familiare: -i redditi indicati dall'art. 3, commi 1-3, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221, con le modalità di cui al comma 4 del medesimo art. 3; gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tassazione, fatta eccezione per le sole somme soggette a tassazione separata (ad esempio Trattamento di Fine Rapporto) e per gli assegni familiari;
 - b) si detraggono: l'IRPEF dovuta, le spese mediche deducibili documentate e, fino ad un massimo di € 2.582 annui, le rette corrisposte per la degenza di familiari ultrasessantacinquenni in case di riposo.

Non si applica la detrazione di cui all'art. 3, commi 1bis e 5, del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni e integrazioni per l'abitazione in locazione.

Ai fini della determinazione del reddito figurativo, di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 1, del citato d.p.c.m. e successive modificazioni e integrazioni, si applica il tasso di rendimento medio ponderato annuo del 3,32%.

2) *L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa)*

- a) L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa) è determinato moltiplicando la somma dei valori patrimoniali, di cui alla seguente lettera b), per il coefficiente 0,05;
- b) la somma dei valori patrimoniali è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all'art. 4, comma 1 del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modificazioni o integrazioni con le modalità ivi previste e con l'esclusione delle franchigie di cui al comma 1, lett. a) e b), dello stesso art. 4.

- 3) *Scala di equivalenza* Il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come definito dal d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 e successive modifiche e integrazioni, è desunto dalla scala di equivalenza definita dal d.lgs. 31.3.1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni e dal successivo regolamento (d.p.c.m. 1.5.2001), riportata nelle seguenti tabelle.

tabella 7 – composizione del nucleo familiare

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

tabella 8 - maggiorazioni

+ 0,35	per ogni ulteriore componente
+ 0,20	in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e un solo genitore
+ 0,50	per ogni componente con handicap psicofisico permanente (1) di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità superiore al 66% (2)
+0,20	per i nuclei familiari con minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa (3)

- 1) Devono intendersi portatori di handicap permanente, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 5.2.1992, n. 104, i soggetti per i quali "... *la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e la situazione assume la connotazione della gravità*".
- 2) Si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% i mutilati, gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla I alla V. 3) Si considerano attività di lavoro e di impresa quelle specificate all'art. 5, comma 2, del d.p.c.m. n. 221/1999 e successive modifiche e integrazioni.

§ 8 Modalità di presentazione della domanda

Le domande devono essere consegnate a partire dal 4 MAGGIO 2009 ed entro il termine tassativo del 4 GIUGNO 2009.

Presso il Comune di Lainate, ufficio "punto comune", largo Vittorio Veneto, 16, è in distribuzione la modulistica da compilare con le informazioni necessarie per la presentazione della domanda per l'accesso alla graduatoria oggetto del presente bando. La domanda deve essere consegnata, previo appuntamento telefonico da fissare telefonando al seguente numero verde: **800 68 89 28**. All'appuntamento, che verrà fissato nei giorni di lunedì o giovedì, presso la sede comunale di largo Vittorio veneto, 16, si dovrà portare la modulistica ritirata in Comune, debitamente compilata e una marca da bollo da € 14,62. La domanda di ammissione al bando dovrà essere presentata – a pena di inammissibilità – utilizzando quella che verrà predisposta dai funzionari presenti all'appuntamento. Al numero verde verranno anche fornite informazioni di carattere generale relative al bando.

Non saranno ammesse domande inviate a mezzo posta.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva.

In particolare, il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva a norma dell'art. 6 del d.p.c.m. 7.5.1999 n. 221 (*Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate*) e successive modificazioni o integrazioni, con le modalità previste dal d.p.c.m. 18.5.2001 n. 14134 (*Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130*), al fine di fornire le

informazioni necessarie alla determinazione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. n. 7/10213 del 6.8.2002.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva, il richiedente dichiara di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell' art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 109/98, come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, e dell'art. 6, comma 3, del D.P.C.M n. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. n. 242/2001 e delle prescrizioni del presente avviso pubblico.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi.

L'Amministrazione Comunale procederà comunque a controlli a campione di tutti i requisiti dichiarati, come previsto dalla vigente disciplina e come precisato al successivo § 12 del presente bando. Ai fini dell'attuazione dei controlli che competono alla Amministrazione Comunale, il richiedente dichiara la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La dichiarazione sostitutiva, come definita dalla procedura informatica regionale, redatta in conformità al D.P.C.M. 21.7.1999 n. 305, nonché al modello-tipo di cui al D.M. Ministero per la Solidarietà Sociale 29.7.1999 e con le integrazioni derivanti dalla D.G.R. 12.12.2003 n. 7/15613, deve essere consegnata, unitamente alla domanda di partecipazione al presente bando, presso una delle sedi sopra indicate.

In tale sede, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento, Il richiedente comunica i dati richiesti ai soggetti preposti alla ricezione della domanda e della dichiarazione sostitutiva per conto di ALER Milano.

I soggetti preposti, che ricevono le suddette dichiarazioni sostitutive, provvedono a: a) determinare l'ISEE con le modalità previste per il fondo sostegno alla locazione di cui alla D.G.R. 6.8.2002 n. 7/10213 e con riferimento all'anno di reddito 2005;b) rilasciare la documentazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE. La domanda deve contenere gli elementi per identificare la dichiarazione del richiedente in ordine ai requisiti e alle condizioni per la partecipazione al presente avviso pubblico e specificare, inoltre, il luogo in cui dovranno essere recapitate al richiedente tutte le comunicazioni relative alla graduatoria.

Si fa avvertenza che il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità di svolgere l'istruttoria.

Con la presentazione della domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del presente bando.

Entro il termine ultimo di presentazione delle domande possono essere presentate – presso la medesima sede - le eventuali istanze di integrazione di domande già consegnate, per segnalare il mutamento delle condizioni dichiarate, producendo la relativa documentazione.

§ 9 Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196

In merito ai dati personali acquisiti con la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente § 6, si precisa quanto segue:

- a) i dati devono essere necessariamente forniti, per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante e i requisiti per poter accedere alla graduatoria e beneficiare dell'assegnazione secondo i criteri del presente bando;
- b) i dati sono raccolti dagli enti competenti ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di poter accedere alla graduatoria e beneficiare dell'assegnazione e in ogni caso per le finalità di legge;
- c) i dati possono essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; d) il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, agli enti ai quali ha presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare; può chiederne il blocco, e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro la data di scadenza del bando.

§ 10 Formazione e validità della graduatoria

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria relativa alle domande ammesse.

Ogni soggetto in possesso dei requisiti potrà essere inserito in graduatoria appartenendo ad un unico nucleo familiare richiedente.

Con il provvedimento di approvazione della graduatoria saranno altresì specificate le domande dichiarate inammissibili e le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per dieci giorni all'Albo pretorio del Comune di Lainate; avverso la posizione in graduatoria provvisoria è ammesso ricorso motivato, entro i dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione, davanti all'Ufficio Gestione Patrimonio Fuori E.R.P dell'Aler di Milano, viale Romagna, 26, Milano.

Successivamente verrà approvata la graduatoria definitiva, che avrà validità per tre anni a partire dalla sua pubblicazione.

§ 11 Assegnazione degli alloggi

L'Amministrazione Comunale darà corso alla assegnazione degli alloggi oggetto del presente bando procedendo per ordine crescente di graduatoria sino ad esaurimento degli alloggi disponibili, nel rispetto delle priorità precisate, per ciascuna categoria, nel precedente § 4 e § 5.

L'Amministrazione Comunale assegnerà gli alloggi sulla base della composizione del nucleo familiare

assegnatario, assumendo come riferimento la superficie utile indicata nella tabella 6 del precedente § 4. Alla categoria *Famiglie di nuova formazione* potranno essere assegnati alloggi che dispongono di un vano in eccedenza rispetto alla attuale composizione del nucleo.

Saranno ammesse assegnazioni in deroga allo standard abitativo sopra indicato in relazione alle specifiche condizioni del nucleo familiare.

Il Comune provvederà a cancellare dalla graduatoria la domanda del richiedente che rinunci all'alloggio offerto e previa diffida all'interessato, la domanda del richiedente che non risponda all'offerta dell'alloggio e alle relative richieste e convocazioni, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura dell'assegnatario stesso.

§ 12 Contratto di locazione

L'ALER Milano procederà a mezzo raccomandata a/r ad invitare l'assegnatario a presentarsi nei propri uffici per la stipula del contratto di locazione relativo all'alloggio assegnato. Nel caso in cui questi non si presenti per la stipula del contratto nel termine indicato nell'avviso, decadrà dall'assegnazione e, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria, fatti salvi i casi fortuiti o di forza maggiore da dimostrarsi a cura dell'assegnatario stesso.

L'assegnatario dovrà occupare stabilmente l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, salvo proroga che potrà essere concessa dall'Amministrazione Comunale solo a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro il termine sopra indicato comporterà l'annullamento dall'assegnazione e la definitiva esclusione dalla graduatoria.

Per quanto riguarda i *Nuclei familiari di nuova formazione*, l'assegnazione dell'alloggio è subordinata alla cointestazione del contratto di locazione. In tal caso, qualora uno dei cointestatari abbandoni l'alloggio in corso della vigenza contrattuale, il contratto continuerà ad avere efficacia nei confronti di chi continua ad occupare l'alloggio, in piena solidarietà per il saldo dell'intero canone di locazione e di tutti gli altri obblighi accessori.

Sussisterà in ogni caso obbligazione solidale in capo a tutti i componenti del nucleo familiare assegnatario per le obbligazioni patrimoniali e non patrimoniali nascenti dal contratto.

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario a seguito di sentenza di separazione dei coniugi o di scioglimento di matrimonio, subentreranno nella titolarità del contratto di locazione gli aventi diritto secondo la vigente legislazione in materia di contratti di locazione, con particolare riguardo all'art. 6 della legge 27.7.1998 n. 392.

Oltre ai criteri stabiliti dalla vigente legislazione in materia, in caso di eventuali nuovi accordi definiti in sede locale, i canoni di locazione saranno automaticamente aggiornati in occasione della scadenza contrattuale.

§ 13 Controlli

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in ogni momento al controllo, anche a campione,

delle autocertificazioni presentate con la domanda di partecipazione al presente bando ed in occasione delle eventuali proroghe e/o rinnovi contrattuali, provvedendo ad ogni adempimento conseguente in caso di non veridicità dei dati dichiarati.

Nei casi di dichiarazioni mendaci, rese al fine di ottenere indebitamente l'assegnazione di un alloggio oggetto del presente bando, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni l'Amministrazione Comunale procederà alla dichiarazione di decadenza dal beneficio conseguito e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti.

Lainate, 28.04.2009

La Responsabile del Settore Gestione delle Risorse Finanziarie
(D.ssa Simona Parini)